

Comune di VILLAFRANCA DI VERONA

Provincia di VERONA

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Art. 2 Presupposto</i>	3
<i>Art. 3 Soggetto Attivo</i>	3
<i>Art. 4 Componenti del Tributo</i>	3
TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	4
<i>Art. 5 Presupposto del tributo e definizione degli immobili</i>	4
<i>Art. 6 Riduzione della base imponibile</i>	5
<i>Art. 7 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</i>	6
<i>Art. 8 Aree fabbricabili divenute inedificabili</i>	7
<i>Art. 9 Dichiarazione delle aliquote applicate</i>	8
TITOLO III DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	9
<i>Art. 10 Presupposto e Finalità</i>	9
<i>Art. 11 Soggetti Passivi</i>	9
<i>Art. 12 Immobili Soggetti al Tributo</i>	10
<i>Art. 13 Periodi di Applicazione del Tributo</i>	10
<i>Art. 14 Determinazione della Base Imponibile</i>	10
<i>Art. 15 Aliquote del Tributo</i>	10
<i>Art. 16 Esenzioni ed Agevolazioni</i>	11
<i>Art. 17 Servizi Indivisibili e Relativi Costi</i>	11
TITOLO IV DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	12
<i>Art. 18 Gestione e Classificazione dei Rifiuti</i>	12
<i>Art. 19 Rifiuti Assimilati agli Urbani</i>	12
<i>Art. 20 Presupposti del Tributo</i>	12
<i>Art. 21 Esclusione per Inidoneità a Produrre Rifiuti</i>	13
<i>Art. 22 Esclusione per produzione di Rifiuti non conferibili al Pubblico Servizio</i>	14
<i>Art. 23 Modalità di Computo delle Superfici</i>	15
<i>Art. 24 Determinazione della Tariffa</i>	16
<i>Art. 25 Periodi di Applicazione del Tributo</i>	16
<i>Art. 26 Tariffa per Utenze Domestiche</i>	17
<i>Art. 27 Utenze Domestiche</i>	17
<i>Art. 28 Tariffa Utenze non Domestiche</i>	18
<i>Art. 29 Utenze non Domestiche</i>	19
<i>Art. 30 Scuole Statali</i>	20
<i>Art. 31 Tributo Giornaliero</i>	20
<i>Art. 32 Tributo Provinciale</i>	20
<i>Art. 33 Riduzioni Tariffarie</i>	21
<i>Art. 34 Agevolazioni, Contributi, Esenzioni sulla Tariffa</i>	22
<i>Art. 35 Cumulo di Agevolazioni</i>	23
<i>Art. 36 Dichiarazione di Inizio, Variazione d Cessazione del Possesso, dell'occupazione o Detenzione</i>	23
TITOLO V NORME COMUNI	25
<i>Art. 37 Riscossione</i>	25
<i>Art. 38 Dilazione dei Pagamenti</i>	25
<i>Art. 39 Funzionario Responsabile</i>	26
<i>Art. 40 Attività di Controllo e Accertamento</i>	26
<i>Art. 41 Riscossione Coattiva</i>	27
<i>Art. 42 Contenzioso</i>	27
<i>Art. 43 Sanzioni e Interessi</i>	28
<i>Art. 44 Rimborsi</i>	28
<i>Art. 45 Disposizioni Finali</i>	29

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Villafranca di Verona, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Soggetto Attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Villafranca di Verona per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4

Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5

Presupposto del tributo e definizione degli immobili

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. Ai fini IMU l'adozione e/o l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi della L.R.V. n° 11 del 2004, non incide sulla classificazione urbanistica delle aree in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il PAT si limita a definire obiettivi generali, scelte strategiche e indicazioni progettuali per la cui attuazione e localizzazione risulta necessaria l'approvazione del Piano degli Interventi (P.I.) di cui all'art. 12 della citata legge regionale. Pertanto, nelle more di approvazione del Piano degli Interventi (P.I.) vige – ai fini dell'applicazione dell'IMU - il PRG precedentemente adottato.
4. Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
5. Resta esclusa dall'applicazione IMU, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare la condizione su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale entro 90 giorni dal verificarsi della condizione. In mancanza, l'esenzione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione. Coloro che già godevano dell'agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione.

7. L'imposta municipale propria, a decorrere dall'01/01/2014, non si applica altresì:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Art. 6 **Riduzione della base imponibile**

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano uno stato di degrado fisico o igienico – sanitario sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).
3. Le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:
 - a) Inagibilità del fabbricato;
 - b) Non utilizzo di fatto del fabbricato.
4. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone – ad esclusione degli immobili destinati a magazzino/deposito/autorimessa/tettoia e immobili strumentali all'attività agricola – la presenza di una delle seguenti fattispecie:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione

accompagnata dall'insalubrità dei locali, mancanza di infissi interni, allaccio a tutte le opere di urbanizzazione primaria, mancanza di sanitari.

5. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone con destinazione a magazzino/deposito/autorimessa/tettoia e immobili strumentali all'attività agricola – la presenza di una delle seguenti fattispecie:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
6. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d'uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.
7. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure, nel caso presentino la dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio impositore, dalla data di presentazione del modulo all'ufficio tributi.
8. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente con apposito sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato.
9. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con presentazione di apposita dichiarazione di variazione.
10. La riduzione della base imponibile al 50% si applica anche ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 7

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.
2. Nel caso della "finzione giuridica", posta in essere dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, in base al quale un'area, normalmente non assoggettabile ad imposta, è comunque considerata edificabile se viene effettuato un intervento di recupero, si ritiene che il momento iniziale in cui l'oggetto d'imposta diviene area edificabile coincide con la data di inizio lavori (tramite DIA/SCIA o comunicazione sull'apposito modello al Settore Edilizia Privata in caso di Permesso a Costruire) relativa all'intervento edilizio; mentre il momento finale coincide con la data di comunicazione di fine lavori al Settore Edilizia Privata o con la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Territorio dell'accatastamento dell'immobile oggetto di intervento se antecedente alla citata comunicazione di fine lavori. Per i fabbricati esistenti, oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, che si collocano nelle varie zone territoriali omogenee di P.R.G., il valore dell'area sarà determinato sulla base della superficie lorda desunta dalla volumetria complessiva dell'edificio risultante dai dati del progetto approvato, indipendentemente dalla destinazione d'uso, diviso un'altezza media di tre metri,

mentre per i rustici ovvero per destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, il parametro è dato dalla superficie coperta lorda degli stessi, risultante dal progetto approvato.

3. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta - quali fabbricati - a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori di ricostruzione o costruzione ovvero dal momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
4. Le strade, possedute da soggetti passivi IMU, sono escluse dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ogni qualvolta sia esplicita la destinazione ad uso pubblico effettivo, nonché il suo inserimento nella rete viaria pubblica, a nulla rilevando che non si sia perfezionato il negozio di cessione.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 5, del D.Lgs. 504/1992, la Giunta Comunale, con proprio atto, vista la relazione effettuata dal tecnico comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Tali valori hanno lo scopo di orientare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e l'attività di controllo a carico dell'ufficio, ma non precludono l'attività di accertamento dell'ufficio nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato calcolata in ossequio dell'art. 5 comma 5, D.Lgs. 504/1992.
6. I contribuenti, soggetti passivi di imposta per un'area fabbricabile, il cui valore non viene determinato nelle deliberazioni di cui al comma 6 del presente articolo, possono presentare per iscritto al Comune apposita istanza di interpello ai sensi delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).
7. Non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata rispetto ai valori riportati nella deliberazione della Giunta Comunale.
8. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
9. In caso di definizione di accertamenti attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione – ai sensi del D.Lgs. 218/1997 – i valori stabiliti in tale verbale producono effetti solo per le annualità definite e non danno il diritto al rimborso d'imposta per annualità non previste nel verbale.

Art. 8

Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto solo nel caso in cui non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 9

Dichiarazione delle aliquote applicate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. L'impresa – che possiede gli immobili descritti al comma 1 - è tenuta a presentare al Comune, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, e aggiornato dall'art. 1 c. 684 della L. 147/2013.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 10

Presupposto e Finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli classificati come tali. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 11

Soggetti Passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Qualora per un immobile si dovessero riscontrare tempestivi pagamenti frazionati ad opera di ciascuno o alcuno dei coobbligati solidali, il versamento si intende regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all'ammontare dell'imposta dovuta per quell'immobile.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (80%). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 12
Immobili Soggetti al Tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. Restano esclusi dall'applicazione i terreni agricoli classificati come tali. Per la definizione degli immobili si applica quanto previsto all'art. 5 del titolo I in materia di IMU.
2. Relativamente alle aree edificabili utilizzate per attività agricole che risultano possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, la base imponibile dell'area edificabile è rappresentata dal valore del terreno agricolo determinato secondo i coefficienti di rivalutazione ed i moltiplicatori stabiliti dalla normativa in materia di IMU.

Art. 13
Periodi di Applicazione del Tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non riesca a dimostrare con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione. Tale previsione non ha valore per i possessori, tenuto conto che la cessazione del possesso è di norma accertabile dalle risultanze catastali o dei pubblici registri immobiliari. Le relative informazioni vengono comunicate al comune per mezzo del MUI (modello unico informatico).

Art. 14
Determinazione della Base Imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'art. 13 D. L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 nonché dall'art. 5 del presente regolamento. Le riduzioni della base imponibile citate all'art. 6 del presente regolamento in materia di IMU si applicano anche alla TASI con la medesima disciplina. La dichiarazione per le riduzioni d'imposta presentata ai fini IMU è valevole anche ai fini TASI e viceversa.

Art. 15
Aliquote del Tributo

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. 446/97, fino anche al suo azzeramento.
4. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari alle stesse equiparate di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Art. 16 **Esenzioni ed Agevolazioni**

1. Sono esenti dal tributo gli immobili individuati come tali dalla legge.
2. Con la deliberazione Consiliare possono essere previste altre agevolazioni rispettando i limiti indicati dalla legge.

Art. 17 **Servizi Indivisibili e Relativi Costi**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune elencati nella tabella (Tabella 1) che fa parte integrante di questo regolamento.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, sulla base del costo presunto annuo per ciascun servizio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 18

Gestione e Classificazione dei Rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. Per la definizione e classificazione di rifiuto si rimanda alla specifica normativa statale e comunale.

Art. 19

Rifiuti Assimilati agli Urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e di attività sanitarie, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, sempre che le tipologie e le quantità per ogni singolo materiale rientrino nei limiti stabiliti dal Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, determini le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 20

Presupposti del Tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è data altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. Il tributo deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 21

Esclusione per Inidoneità a Produrre Rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di

inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui vi è la mancata sussistenza dei presupposti di esclusione del tributo sopra descritti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 22

Esclusione per produzione di Rifiuti non conferibili al Pubblico Servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; analogamente sono da considerarsi esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive.

Si individuano come magazzini di materie prime, e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle suddette attività produttive quelli di beni che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri prodotti tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere, anche mediante processi di assemblaggio, il prodotto finale. Tali lavorazioni e tali processi industriali debbono svolgersi presso la medesima utenza, in locali diversi dal magazzino in questione. Nei magazzini sopra citati dovranno svolgersi esclusivamente operazioni di carico e scarico merce.

Le suddette esclusioni spettano a condizione che il soggetto passivo le identifichi come tali nella denuncia originaria o di variazione e dimostri all'ente impositore che dalle suddette superfici derivano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati secondo le tempistiche e modalità del comma 4 del presente articolo.

Il semplice collegamento funzionale tra le aree destinate ad immagazzinamento e le aree produttive non assume rilievo e non è causa intrinseca di esclusione dalla tassazione.

Restano soggetti al tributo i locali e le aree delle utenze non domestiche quali uffici, mense, bagni, qualora produttivi di rifiuti assimilati agli urbani. A tali superfici verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso - qualora ritenuto opportuno .

2. Non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali – ad esempio - legnaie e fienili. Sono invece imponibili le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree destinate alle attività ricettive, di esposizione e commerciali ivi comprese quelle in cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili) alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- a) Officine meccaniche, gommisti, elettrauto, carrozzerie, lavanderie, tintorie, laboratori di riparazione e laboratori di servizi in genere, magazzini di materie prime e di merci (che non rientrano nella fattispecie definita dal comma 1 del presente articolo), altre tipologie non espressamente elencate: riduzione del 50%
 - b) Studi medici, veterinari, dentistici e di analisi: riduzione del 25%
 - c) Tipografie artigiane e laboratori di produzione (falegnamerie, verniciatori, fonderie stamperie, vetrerie, lavorazioni di materie, officine di carpenteria metallica): riduzione del 50%
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. La documentazione così prodotta sarà sottoposta a valutazione da parte dell'ufficio ecologia del Comune che dovrà esprimere parere favorevole o negativo in merito alla richiesta di esclusione delle superfici dall'applicazione del tributo.

Art. 23

Modalità di Computo delle Superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metro 1,50. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.
5. Per le unità immobiliari, diverse da quelle elencate ai precedenti commi 3 e 4, la superficie di

commisurazione del tributo, è pari a quella calpestable.

La superficie calpestable viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 24

Determinazione della Tariffa

1. La tariffa è determinata ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta :
 - a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti denominata "quota fissa";
 - b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione denominata "quota variabile";in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento. Nel caso in cui nel rispetto dei termini di approvazione del bilancio l'approvazione del Piano Finanziario e la deliberazione delle tariffe intervenga a esercizio in corso, il Comune può emettere avvisi di pagamento con importi a titolo di acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.

La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti.

Art. 25

Periodi di Applicazione del Tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. I termini di presentazione e decorrenza delle dichiarazioni sono disciplinati dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 26 **Tariffa per Utenze Domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 23 del presente regolamento.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 23 del presente regolamento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 27 **Utenze Domestiche**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonica o informatica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al primo gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.

5. Per le nuove utenze rileva il numero di occupanti alla data di apertura.
6. Con riferimento ai commi 3 e 4, le variazioni intervenute successivamente avranno di regola efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Nell'unico caso in cui all'interno del nucleo anagrafico risultino residenti dei cittadini che sono invece stabilmente domiciliati presso Comunità di Recupero, Case di Riposo, Parrocchie, ecc., tali componenti non verranno conteggiati ai fini del comma 1, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la causa del diverso domicilio sottoscritta dall'intestatario scheda del foglio di famiglia in cui il soggetto è residente.
8. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari ivi non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 36. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di un componente ogni 30 mq – o frazione – assoggettabili salva la possibilità della prova contraria da parte del soggetto (data, per esempio, dai consumi annui di energia elettrica, acqua, gas che confrontati con i dati Istat disponibili annui sono coerenti con il numero di componenti dichiarato) e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
11. Nel caso di abitazioni non occupate, in cui sussiste solo una delle condizioni (fornitura di un'utenza (tra: elettricità, gas, acqua, telefonia, o informatica), o locali arredati, la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 1.
12. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume ai sensi di quanto previsto dal comma 9 del presente regolamento. Salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.
13. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, non costituenti pertinenza di alcuna unità immobiliare residenziale ubicata nel Comune, vengono considerate utenze non domestiche.
14. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate dal soggetto passivo, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 28

Tariffa Utenze non Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 24 del presente regolamento.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 24 del presente regolamento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 29 **Utenze non Domestiche**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, come definiti all'art. 22 del presente regolamento, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dalla normativa sopra richiamata viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso in cui vengano svolte attività differenti nel medesimo compendio il soggetto passivo può richiedere l'applicazione di tariffe distinte a condizione che le superfici da iscrivere singolarmente abbiano una consistenza maggiore di 20 mq e nella denuncia presentata venga identificata la superficie ove viene svolta la singola attività. Sono tuttavia soggetti al tributo - con applicazione ove opportuno della tariffa corrispondente alla specifica categoria d'uso - le superfici di: uffici, mense, servizi, magazzini e depositi di attività industriali artigianali e di servizi. Sono altresì sempre imponibili le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree destinate alle attività ricettive, di esposizione e commerciali ivi comprese quelle in cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili) alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 30
Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo riconosciuto al Comune che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 31
Tributo Giornaliero

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100 per cento .
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi che gestisce la TARI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 32
Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie ed al numero occupanti dei locali e delle aree

assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 33 **Riduzioni Tariffarie**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo,
2. All'attività di agriturismo e a quelle di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti e applicata la riduzione del 10% della quota variabile tributo.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza a condizione che l'istanza sia presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente e attesti che è stato attivato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. Al fine del calcolo della riduzione di cui al precedente comma 3, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con emissione di specifico provvedimento di rimborso.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25% ;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25%;
 - c) locali ed aree a destinazione diversa dall'abitazione adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente - purché non superiore a giorni 183 nell'anno solare - , la cui condizione risulta dalle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità: riduzione del 25%;
8. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

Art. 34 **Agevolazioni, Contributi, Esenzioni sulla Tariffa**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) Soggetti per i quali è stato emesso specifico provvedimento di esonero da parte dei Servizi Sociali Comune: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile; sarà cura dei Servizi sociali del Comune comunicare cadenza annuale e comunque entro il 31/12 dell'anno precedente l'elenco dei soggetti da esentare per l'annualità seguente.
 - b) Nuclei familiari i cui componenti siano tutti in età non lavorativa (almeno 65 anni) oppure permanentemente invalidi al lavoro ed il cui reddito complessivo, derivante solo da pensione e da abitazione di proprietà con relative pertinenze realizzatosi nell'anno precedente a quello di riferimento, non superi i minimi delle pensioni INPS: riduzione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile. Per ottenere tale agevolazione gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi allegando apposita documentazione reddituale. La certificazione andrà presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
 - c) Nuclei familiari con soggetti eccedenti le 4 unità con una valutazione complessiva ISEE dichiarata inferiore o uguale a Euro 10.000: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile. Nuclei familiari con soggetti eccedenti le 4 unità con una valutazione complessiva ISEE dichiarata maggiore di Euro 10.000 e inferiore o uguale a Euro 15.000: riduzione del 20% nella quota fissa e nella quota variabile. Per ottenere tale agevolazione gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi allegando apposita documentazione reddituale. La certificazione andrà presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
 - d) Locali e le aree utilizzate: dalle associazioni di volontariato formalmente in possesso della qualifica di ONLUS, ai sensi della disciplina normativa vigente aventi esclusivamente finalità sociale; riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. Tale riduzione si applica esclusivamente ai locali sede delle associazioni a condizione che: non vengano svolte attività di produzione/vendita/ deposito beni e merci o somministrazione di alimenti e bevande e non abbiano destinazione abitativa. Per ottenere tale agevolazione gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi allegando apposita documentazione comprovante il diritto. La certificazione andrà presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale istanza di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le condizioni.
 - e) Locali ed aree di associazioni in convenzione con il Comune di Villafranca di Verona che hanno in concessione gratuita edifici comunali per l'esercizio della propria attività: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.

- f) Nei locali e aree delle associazioni di volontariato formalmente in possesso della qualifica di ONLUS, ai sensi della disciplina normativa vigente, ove si svolge attività di: deposito, produzione e vendita di beni e merci – che non siano locali classificati come pertinenziali dell’abitazione principale ai fini IMU - è applicata una riduzione del tributo pari a 35 %.
2. L’ammontare delle riduzioni descritte nel presente articolo deve essere iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa assicurandone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Le riduzioni sopra descritte verranno concesse fino a raggiungimento del limite di copertura specificato nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Se le richieste superano il limite massimo di copertura verrà riproporzionata la percentuale di riduzione da applicare ad ogni avente diritto.

Art. 35 **Cumulo di Agevolazioni**

1. Qualora si rendano applicabili ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa statale il contribuente può fruirne al massimo solo di una. Verrà d’ufficio applicata quella più favorevole.

Art. 36 **Dichiarazione di Inizio, Variazione d Cessazione del Possesso, dell’occupazione o Detenzione**

1. La dichiarazione è unica per i tributi TASI, TARI, IMU e va presentata entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello del verificarsi della condizione ai sensi dell’art. 1 comma 684 L. 147/2013. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 deve contenere:
- a) le generalità dell’utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l’indirizzo di posta elettronica e, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti e le loro generalità, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l’ubicazione dell’immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 23 del presente Regolamento distinta per destinazione d’uso;
 - k) l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo della nuova dimora abituale;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del

- subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione da parte del soggetto passivo.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 4. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, esclusivamente: nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia presentata nei termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
 6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giugno dell'anno successivo allegando la documentazione comprovante la chiusura delle utenze. Le cessazioni comunicate successivamente ai termini di legge producono effetti dalla data di presentazione.
 7. Nel caso di cessazione dell'occupazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di cessazione dell'occupazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
 10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
 11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

TITOLO V NORME COMUNI

Art. 37 Riscossione

1. La somma dovuta dai soggetti passivi per il tributo TARI è richiesta mediante avviso di pagamento inviato al contribuente. Nell'avviso di pagamento è indicata la data di scadenza ed, in caso di frazionamento rateale, la scadenza delle singole rate. Sugli avvisi di pagamento spediti a mezzo posta ordinaria è richiesto al soggetto passivo il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare il recapito degli atti secondo i costi a carico dell'Ente.
2. Per quanto concerne l'IMU il Comune non invierà alcun modello di pagamento e resta a carico del contribuente l'obbligo di provvedere al conteggio ed alla compilazione dei modelli di pagamento dell'imposta dovuta. Per quanto concerne la TASI le modalità di conteggio e addebito del tributo sono disciplinate dalla normativa statale vigente. Le modalità di calcolo degli importi da versare e le date di scadenza sono portate a conoscenza dei contribuenti mediante pubblicazione su sito internet dell'Ente e mediante avvisi disponibili presso la sede comunale.

Il versamento di questi tributi di cui al comma 1 e 2, è effettuato mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. Gli importi sono arrotondati secondo le modalità di legge.

Non si fa luogo alla riscossione quando l'importo non è superiore, per ciascun anno d'imposta, ad Euro 12,00 per i tributi TASI, Euro 12,00 per il tributo TARI e per il tributo IMU.

Le scadenze di pagamento sono fissate come segue:

- a) per la TARI in almeno 2 rate con scadenze stabilite nella deliberazione che approva le tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
- b) per la TASI e per l'IMU le scadenze sono:
16 giugno per l'acconto – o pagamento in unica soluzione - e 16 dicembre per il saldo in ottemperanza alle disposizioni statali.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento relativo al tributo TARI è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso parziale pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 38 Dilazione dei Pagamenti

1. Il Comune può concedere una rateizzazione - per ogni singolo tributo - qualora l'importo da versare sia comprensivo anche di annualità arretrate e sia superiore a 500,00 Euro. Devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:
 - a) il contribuente è persona fisica;
 - b) è titolare di pensione sociale o percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore a 15.000,00 Euro;

- c) non sussistono morosità relative a precedenti richieste di pagamento rateale da parte del Servizio Tributi.
2. La rateizzazione del pagamento viene concessa a persone fisiche anche per redditi superiori a Euro 15.000,00 qualora sussistano le altre condizioni previste al comma 1 e l'importo chiesto in pagamento sia superiore a Euro 1.500,00.
 3. Per soggetti passivi diversi da persone fisiche la rateizzazione viene concessa solo per importi superiori a Euro 1.500,00 a condizione che siano comprensivi anche di annualità arretrate ed il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva e motivata difficoltà.
 4. Coloro che intendono usufruire della rateizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, o spedizione per fax o posta certificata, apposita richiesta motivata e documentata entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
 5. Il numero massimo delle rate concedibili è fissato in 12, di pari importo. La scadenza della dilazione non può comunque eccedere il termine per la riscossione coattiva.
 6. Su tutti gli importi che vengono prorogati rispetto alla scadenza naturale vanno applicati gli interessi legali di cui all'art. 1282 del Codice Civile. Il tasso applicabile è aumentato del 50% rispetto al tasso legale in vigore al momento della presentazione dell'istanza di dilazione.
 7. La scansione temporale delle rate, salvo casi particolari, deve essere mensile con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese; il mancato versamento anche di una rata protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.
 8. La dilazione di pagamento è concessa con provvedimento motivato del responsabile del tributo.
 9. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applica il Regolamento Generale sulle entrate, nonché la normativa statale vigente.

Art. 39

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Per ragioni organizzative l'Ente può individuare responsabili diversi per ogni componente del tributo IUC.

Art. 40

Attività di Controllo e Accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può: inviare questionari al contribuente, relativi a dati e notizie di carattere

specifico, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

4. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata A.R., raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione.

Art. 41 **Riscossione Coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo sanzioni ed interessi se non versate entro i termini di legge sono, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, riscosse coattivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) direttamente dal Comune
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
 - c) mediante affidamento a terzinel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 42 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'atto di riscossione coattiva, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, nonché gli altri atti indicati dal D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme regolamentari comunali e statali.

Art. 43
Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e successive modificazioni, come disciplinato dall'art. 1 comma 695 della L. 147/2013.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 1 comma 696 della L. 147/2013.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato con un minimo di Euro 50,00, ai sensi dell'art. 1 comma. 697 della L. 147/2013.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 40, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500, ai sensi dell'art. 1 comma 698 L. 147/2013.
5. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Gli interessi di mora, e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di un punto percentuale.

Art. 44
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di un punto percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'importo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Non si procede al rimborso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 45
Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti in tema di tributi locali in generale e, nel dettaglio, in tema di imposta unica comunale IMU, tributo sui servizi TASI e tassa sui rifiuti TARI.
2. Il presente regolamento entra in vigore, a tutti gli effetti di legge, il primo gennaio 2014.

Tabella 1

Elenco servizi indivisibili

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Pubblica sicurezza e vigilanza

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Manifestazioni turistiche

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Urbanistica e gestione del territorio

Protezione civile

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Servizio necroscopico e cimiteriale

Sviluppo economico fiere e mercati